



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. 0008430
del 04/08/2017 ore 12:56:48
Protocollo generale - Registro: U

Il Direttore Generale

FM/COO: adv

Roma, 04 AGO 2017

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Brindisi
Via Carmine n. 44
72100 BRINDISI

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 175/2017 _Incompatibilità_ iscritto all'Albo amministratore unico di Srl consulente.

Si fa seguito alla richiesta di parere pervenuta lo scorso 6 giugno, nella quale l'Ordine chiede di sapere se un proprio iscritto possa svolgere contestualmente l'attività di amministratore unico di una s.r.l. consortile avente sede legale e operativa in Reggio Calabria e quella di consulente incaricato della tenuta delle scritture contabili della medesima presso il proprio studio professionale.

In riferimento alla questione sollevata si osserva che, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 4 del d.lgs. 139/2005, deve ritenersi compatibile l'assunzione dell'incarico di amministratore unico laddove l'attività di amministrazione, in quanto conseguente all'attribuzione di uno specifico incarico professionale, non sia svolta per soddisfare un interesse commerciale proprio¹.

Nel quesito non viene specificato se l'iscritto è anche socio della s.r.l. In tale ultimo caso, infatti, dovrà accertarsi l'**effettiva assenza**, in capo all'iscritto, di un interesse economico prevalente ovvero di una posizione (tramite intestazione dell'unica quota a un prestanome, a società fiduciarie, al coniuge non legalmente separato, a conviventi risultanti nello stato di famiglia, a parenti entro il 4° grado ovvero a società nazionali o estere riferibili all'iscritto) di socio occulto della società in cui questi svolge l'incarico di amministratore². In caso contrario, infatti, l'attività di amministrazione in oggetto dovrà ritenersi incompatibile.

Per le predette ragioni deve altresì escludersi l'incompatibilità tra le funzioni inerenti all'amministrazione e quelle connesse alla tenuta della contabilità, laddove entrambe siano svolte nell'interesse della società e in esecuzione di uno specifico incarico professionale.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 

¹ Vd. "Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 28 giugno 2005 n. 139", par. 4.3, pag. 22.

² Vd. "Note interpretative", par. 3.1, caso n. 10, pag. 16 e ss.